XIV legislatura

A.S. n. 404-B:

"Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica e farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco"

Marzo 2005 n. 134

INDICE

Premessapag.	1
Articolo 3 (Obbligo del segreto e rapporto di lavoro)pag.	1
Articolo 19 (Obbligo di deposito e comunicazione)pag.	2
Articolo 24 (Copertura finanziaria)pag.	3

Premessa

Si analizzano, oltre alle disposizioni corredate di RT, gli articoli comunque suscettibili di determinare conseguenze sulla finanza pubblica.

Articolo 3

(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro)

Il presente articolo, oltre ad individuare alcuni obblighi degli informatori scientifici del farmaco e a prescrivere alle società farmaceutiche di attingere per le attività informative sui medicinali dagli iscritti all'apposito albo degli informatori scientifici, prevede che il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico sia disciplinato attraverso contratti collettivi e possa essere costituito sia nella forma di lavoro dipendente che di lavoro autonomo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, premesso che la vigente disciplina dispone che il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico sia univoco e a tempo pieno¹, si rappresenta che tale previsione - oltre ad escludere la possibilità di svolgimento di tale attività nella forma del lavoro autonomo con una pluralità di committenti, esclusione peraltro confermata dalla norma in esame, - sembra altresì non compatibile, alla luce dell'obbligo di costituire un rapporto di lavoro a tempo pieno, anche con la natura di un rapporto di lavoro autonomo costituito sub specie di collaborazione a progetto. Ciò assume rilievo per i profili di competenza, poiché l'eventuale trasformazione da dipendente ad autonoma della natura

1

¹ Ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 541 del 1992.

di una quota dei rapporti di lavoro degli informatori scientifici appare suscettibile di determinare effetti in termini di minori entrate contributive per l'INPS, in conseguenza delle aliquote contributive inferiori che gravano sul lavoro autonomo rispetto a quello dipendente.

Si ricorda, comunque, in merito alla questione appena sollevata, che il rappresentante del Governo ha asserito che "la possibilità di inquadrare il rapporto di lavoro come subordinato o autonomo [...] non determina innovazioni rispetto alla disciplina vigente".

Sul punto sarebbe pertanto opportuno un ulteriore chiarimento.

Articolo 19

(Obbligo di deposito e comunicazione)

Il comma 1 impone il deposito annuale di una copia dell'istituendo albo degli informatori scientifici del farmaco presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione ove hanno sede i consigli regionali dei collegi degli informatori scientifici, presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi suddetti, presso il Ministero della giustizia e presso il Ministero della salute.

Il comma 2 elenca i soggetti pubblici ai quali è obbligatorio comunicare ogni nuova iscrizione o cancellazione dall'albo.

La RT afferma che la custodia di una copia dell'albo nonché la ricezione delle comunicazioni di nuove iscrizioni o cancellazioni non determinano nuovi oneri a carico del Ministero della giustizia, giacché allo

² CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni permanenti, 6 aprile 2004, pag. 145.

stesso tipo di adempimenti tale amministrazione già provvede con riferimento ai principali albi professionali, per cui i nuovi compiti possono essere espletati con risorse e mezzi già esistenti e all'uopo preposti.

Nulla da osservare al riguardo, considerando che l'incremento dei compiti posti a carico degli uffici demandati alla gestione delle copie degli albi professionali appare certamente sostenibile a valere sulle risorse esistenti. Lo stesso vale in relazione alle attività del Ministero della salute, sulle quali peraltro la RT non fornisce alcun chiarimento.

Articolo 24

(Copertura finanziaria)

Si dispone la copertura di tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge (si tratta delle spese connesse alla prevista costituzione dei collegi degli informatori scientifici e dei relativi consigli, alla gestione dell'istituendo albo degli informatori scientifici e all'organizzazione di corsi di formazione professionale in collaborazione con le università) a valere sulle risorse derivanti dai contributi dovuti dagli iscritti all'albo degli informatori scientifici, con conseguente esclusione di ogni onere a carico del bilancio statale.

Al riguardo, va rilevato che manca sia una stima dettagliata dell'entità dei singoli oneri che una valutazione della misura che le quote di iscrizione dovrebbero assumere per garantire la copertura delle suddette spese del provvedimento. Sul punto, si ricorda che il rappresentante del Governo ha ribadito che alle spese in esame "si farà fronte con le quote annuali dovute dagli iscritti all'albo degli informatori scientifici, la cui misura,

anche tenendo conto del numero degli iscritti, verrà determinata in modo da garantire la copertura delle spese medesime".

Va valutato peraltro se, come clausola di salvaguardia, sia da intendere tale ultima impostazione come sufficiente oppure se essa debba essere esplicitata in norma.

³ CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni permanenti*, 6 aprile 2004, pag. 145.